

Legge regionale 30 ottobre 2003 n. 15

Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della Calabria.

OMISSIS

Art. 10

Istituti regionali di cultura ⁽⁵⁾.

1. Ai sensi dell'*articolo 16 della legge 15 dicembre 1999, n. 482* sono istituiti tre Istituti regionali:

a) è istituito a San Demetrio Corone presso il Collegio italo-albanese di Sant'Adriano, l'Istituto regionale per la comunità arberesh di Calabria;

b) è istituito, con sede in Bova Marina, l'Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno-Calabri (IRSSEC) per la comunità greca di Calabria;

c) è istituito a Guardia Piemontese l'Istituto regionale per la comunità occitanica di Calabria;

d) la Giunta regionale in sede di programmazione regionale ai sensi dell'art. 8 è autorizzata ad istituire nuovi Centri o Istituti di ricerca o Sezioni decentrate.

⁽⁵⁾ Vedi anche, in merito alla trasformazione degli istituti regionali di cultura, l'*art. 24, comma 1, L.R. 13 giugno 2008, n. 15*.